

OGGETTO: Autorizzazione all'esercizio di una nuova cava di calcare sita in località "Casini" del territorio del Comune di Roccasecca dei Volsci (LT), a favore della società Volsca s.a.s. di Nardelli Rodolfo & C.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore Piccola e Media Impresa Commercio e Artigianato,

VISTA l'istanza pervenuta al comune di Roccasecca dei Volsci in data 1 agosto 2002 protocollata al n. 3029 da parte della società Volsca s.a.s. di Nardelli Rodolfo & C., con sede a Roccasecca dei Volsci (LT), località Casini s.n.c., diretta ad ottenere l'autorizzazione per anni sette all'apertura di una nuova cava di calcare in località "Casini" del territorio del Comune di Roccasecca dei Volsci (LT), su terreni di cui la società ha piena disponibilità, (terreno di proprietà) per una superficie complessiva di Ha 2.63.88 circa, con l'allegata documentazione di cui all'art. 7 della L.R. 6 dicembre 2004 n.° 17 e relativo regolamento di attuazione;

VISTA la L.R. n.° 17/2004, ed in particolare gli articoli 30 e 31 che disciplinano il rilascio delle autorizzazioni di cava nuova, nelle more dell'adozione del Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.);

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n.° 474 del 18 novembre 1998, pubblicata sul BURL del 30 dicembre 1998 che disciplina il riconoscimento dell'interesse socio economico sovracomunale;

VISTA la nota n. 6382 del 25 ottobre 2005 del Comune di Roccasecca dei Volsci, con la quale si esprime parere favorevole all'avvio dell'attività industriale proposta;

VISTO il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal responsabile del Settore Tecnico del Comune di Roccasecca dei Volsci con nota n.° 3233 in data 22 giugno 2007 e dal quale risulta che l'area interessata dal progetto è sottoposta a vincolo idrogeologico e non è stata percorsa da fuoco negli ultimi 15 anni;

VISTA la nota n.° 542 del 17 gennaio 2003 della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio dalla quale risulta che sulle aree in oggetto non sussistono vincoli archeologici;

VISTA la pronuncia di Verifica sull'applicabilità della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale espressa con nota n.° AM/000485 del 29 aprile 2002 da parte del Dipartimento Ambiente e Protezione Civile della Regione Lazio con la quale si determina l'esclusione dell'opera dal procedimento di V.I.A. individuando alcune prescrizioni;

VISTA l'autorizzazione con condizioni, rilasciata ai soli fini del R.D.L. n.° 3267/23 (vincolo idrogeologico) da parte della Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile della Regione Lazio con nota n.° AM/16876 del 6 giugno 2002;

TENUTO CONTO della relazione d'ufficio della Direzione Regionale Attività Produttive del 10 ottobre 2003, che conferma l'importo della polizza fidejussoria, prevista dal progettista, stabilendo un deposito cauzionale di € 242.000,00 (€ duecentoquarantadue-mila/00) a garantire le opere di ripristino ambientale dell'area di cava;

CONSIDERATO che sulla base di oggettive valutazioni, così come previsto dagli articoli 30 e 31 della L.R. 17/2004, sussiste il preminente interesse socio economico sovracomunale all'apertura della nuova cava, espresso dall'Ispettorato Regionale di Polizia Mineraria con relazione in data 10 ottobre 2003;

CONSIDERATO che l'istanza 1 agosto 2002, con tutti gli allegati di rito, ha ottenuto il parere favorevole della Commissione Regionale Consultiva per le attività estrattive nella seduta n.° 15 del 10 ottobre 2003 e che la stessa ha espresso giudizio positivo alla realizzazione del progetto;

VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 19 dicembre 2006 presso l'Assessorato Regionale Piccola Media Impresa Commercio e Artigianato, corredato dai pareri espressi in tale sede dagli Enti intervenuti;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.° C0572 del 26 febbraio 2008 assunta dal Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale con la quale si sono conclusi i lavori della Conferenza dei Servizi e al tempo stesso si è determinato di adottare provvedimento finale positivo per la definizione dell'istanza di apertura della nuova cava di calcare in località Casini nel territorio del comune di Roccasecca dei Volsci;

VISTO il parere vincolante espresso della V Commissione Consiliare Permanente Ambiente e Cooperazione tra i popoli nella seduta del 27/01/2009;

VISTO il parere vincolante espresso della X Commissione Consiliare Permanente Piccola e Media Impresa Commercio e Artigianato nella seduta del 17/12/2008;

ATTESO che il presente provvedimento non è soggetto a procedura di concertazione con le parti sociali;

All'unanimità

DELIBERA

1. La Società Volsca s.a.s. di Nardelli Rodolfo & C., con sede a Roccasecca dei Volsci (LT), località Casini s.n.c., è autorizzata, ai fini della L.R. n.° 17/2004, ad esercire per anni sette la cava di calcare in località "Casini" del territorio del Comune di Roccasecca dei Volsci (Vatina), sui terreni di cui in premessa e dei quali ha piena disponibilità ai fini estrattivi (foglio 3 particelle 228, 301, 303).
2. Prima di iniziare i lavori di scavo, la Volsca s.a.s. di Nardelli Rodolfo & C. dovrà:
 - a) ottenere da parte della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i popoli il rinnovo dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico citata in premessa;
 - b) comunicare, con congruo anticipo, la data di inizio dei lavori alla Soprintendenza Archeologica per il Lazio per gli adempimenti di competenza;
 - c) sottoscrivere la predisposta convenzione con il Comune Roccasecca dei Volsci (LT), dopo aver costituito a favore dello stesso polizza fideiussoria per l'importo di € 242.000/00 (duecentoquarantaduemila/00) a garanzia del recupero ambientale a termine dei lavori di scavo così come previsto dall'art. 14 della L.R. 17/2004. Tale polizza fideiussoria dovrà essere opportunamente aggiornata dal Comune di

Roccasecca dei Volsci, almeno ogni 3 anni, secondo il Prezziario Regionale assunto come base di calcolo per la determinazione dell'importo della polizza vigente alla data dell'autorizzazione;

d) trasmettere copia della citata convenzione e della polizza fidejussoria sottoscritta, all'Ispettorato Regionale di Polizia Mineraria presso la Direzione Regionale Attività Produttive (Roma – via Rosa Raimondi Garibaldi n.° 7), unitamente alla denuncia di esercizio prevista dall'art. 24 del D.P.R. 9 aprile 1959 n.° 128, sulla polizza delle miniere e delle cave.

- 3 L'attività estrattiva dovrà procedere secondo modalità e tempi previsti nel piano di coltivazione approvato ed i lavori di recupero ambientale dell'area di cava dovranno essere eseguiti contestualmente all'avanzamento dei lavori ed utilizzando esclusivamente materiale di risulta proveniente dalle escavazioni in sito, così come previsto dall'articolo 12, comma 9, della L.R. n.° 17/2004.
- 4 La presente autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio per i diritti dei terzi o derivanti da altre leggi, ai soli fini dell'attività di cava, e potrà essere modificata o integrata ove la Soprintendenza Archeologica competente ritenesse necessario impartire nuove disposizioni.
- 5 Il piano di coltivazione della cava potrà essere variato per accertare situazioni di pericolo per le persone e per le cose (art. 674 e successivi del D.P.R. n.° 128/59 sulla polizza delle miniere e delle cave), derivante da imprevisti geologici e petrografici, previa autorizzazione regionale.
- 6 La società Volsca s.a.s. di Nardelli Rodolfo & C., nell'esercire l'attività di cava, dovrà osservare il piano di coltivazione e di ripristino ambientale, allegato all'istanza 1 agosto 2002 così come previsto dagli elaborati grafici vistati dal Direttore Regionale Attività Produttive e di seguito elencati:
 - Tav. 1 – Planimetrie;
 - Tav. 2 – Piante;
 - Tav. 3 – Profili;
 - Tav. 4 – Ripristino ambientale;
 - Elab. 5 – Relazione tecnico-descrittiva del progetto;
 - Elab. 6 - Relazione ambientale sul progetto;
 - Elab. 7 – Studio di Impatto ambientale;
 - Elab. 8 – Elementi di verifica;
 - Elab. 9 - Relazione Tecnica Agronomica Forestale;
 - Elab. 10 - Relazione Geologico Tecnica;
 - Elab. 11 - Relazione Geologico Tecnica relativa alla stabilità;
 - Elab. 12 – Studio di impatto da rumore;
 - Elab. 13 – Relazione qualità dell'aria e traffico veicolare;
 - Elab. 15 - Relazione Tecnica Economica.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R.L.